



CITTÀ DI PORTO TORRES

REGOLAMENTO
COMPAGNIA BARRACELLARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°
51 DEL 18 MAGGIO 2000, MODIFICATO E INTEGRATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 125 DEL 23
DICEMBRE 2016.

ART. 1

È costituita nel comune di Porto Torres una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della L.R. 15/07/1988 , n°25, e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

La Compagnia Barracellare ha sede legale a Porto Torres, in Piazza Umberto I° presso il Palazzo Comunale.

ART. 2

La Compagnia Barracellare di Porto Torres è costituita, organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della L.R. 25/88 e al R.D. 14/07/1898, n°403 e successive modificazioni e integrazioni ed è sottoposta alle norme del presente capitolato.

Essa si compone di:

N° 50 Barracelli di cui:

N° 1 Capitano;

N° 1 Tenente;

N° 6 Sottotenenti;

N° 6 Marescialli;

N° 6 Brigadieri;

ART. 3

La Compagnia è costituita tra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre e dura in carica tre anni a far data dalla effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13 nn. 1 e 5 L.R. 25/88 e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio verificandosi le condizioni previste dall'art. 9 n° 2 L.R. 25/88, e prorogata ai sensi dell'art. 9 n° 3.

ART. 4

La Compagnia svolge le funzioni previste dall'art. 2 L.R. 25/88, le stesse devono essere svolte nell'ambito territoriale indicato dall'art. 3 L.R. citata.

ART. 5

La costituzione della Compagnia avviene nel rispetto del principio del volontariato.

I requisiti richiesti per far parte della Compagnia sono previsti dagli art. 11, 15 e 16 L.R. 25/88.

Nella nomina dei Barracelli è requisito preferenziale l'essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia.

ART. 6

Alla Compagnia Barracellare, è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al Segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il Capitano è sostituito dal Tenente o in assenza di questi dall'ufficiale presente più anziano.

ART. 7

Gli Ufficiali ed i Graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, riuniti in assemblea, e per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale che redigerà il verbale.

ART. 8

1. I Barracelli non possono senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato e precedentemente concordato.
2. Quando per giustificati motivi un Barracello dovrà assentarsi dal servizio o ne è impedito, dovrà informare il Capitano che prenderà nota delle assenze e provvederà a sostituirlo nel turno con altro Barracello.
3. I Barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.
4. I Barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 - b) sanzione pecuniaria, individuata con il presente Regolamento nella somma di £. 50.000;
 - c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
 - d) l'esclusione dalla Compagnia.
5. L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni;
6. La sanzione pecuniaria, nell'importo come in precedenza determinato, è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.
7. La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
8. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto ai fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
9. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno. È, altresì, inflitta a chiunque si allontana, senza giustificato motivo dalla Compagnia non rendendosi disponibile al servizio per un periodo di tempo superiore a mesi tre.
10. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.
11. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.
12. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.
13. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del quarto comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 9

I Barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivo e della patente ai sensi del Decreto n° 1534 del 17/10/1988 dell'Assessore degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica. In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici.

ART. 10

La gestione amministrativa della Compagnia è affidata ad un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia e scelto fra i membri della Compagnia che ne abbiano i requisiti indicati dall'art. 16 della L.R. 15/07/1988, n° 25.

In dipendentemente dal grado affidatogli dall'assemblea dei Barracelli il Segretario è subordinato solo agli ordini del Capitano. Qualora non vi sia nessuno dei componenti la Compagnia ad avere i requisiti, l'incarico di Segretario può essere affidato a persona esterna, che a questo punto, non essendo volontaria, dovrà essere assunta in convenzione e avrà come unico referente all'interno della Compagnia il Capitano.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione per un importo non superiore a £ 200.000 (duecentomila).

ART. 11

Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i registri:

- 1) Registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:

- a) Le pattuglie comandate in servizio;
- b) Le zone da sorvegliarsi;
- c) Le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte

- 2) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio.

- 3) Registro dei danneggiati e dei danneggianti.

- 4) Registro delle tenture.

- 5) Registro delle notifiche.

- 6) Registro degli imputamenti.

- 7) Registro delle assemblee Barracellari.

- 8) Registro giornale di cassa.

I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in clce all'ultimo foglio.

ART. 12

Il Segretario presenterà al Sindaco, ad ogni richiesta, i registri Barracellari e li depositerà nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

ART. 13

Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che verrà fissato dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali e comunque da concordarsi di volta in volta.

ART. 14

La gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art.17 L.R. 15/07/1988, n° 25.

I fondi della Compagnia devono essere depositati nello stesso Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune.

Il relativo conto dovrà essere intestato alla Compagnia Barracellare con la indicazione dell'esercizio cui si riferisce.

Tutti gli incassi inerenti ai compensi per i servizi prestati, tariffe, contributi volontari, etc. , saranno incassati, dietro rilascio di relativa ricevuta, direttamente a firma del Capitano, oppure dallo stesso Segretario o da altra persona delegata dal Comandante. Dette somme saranno successivamente versate nel conto della Compagnia Barracellare.

Parimenti i pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma congiunta.

ART. 15

al 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art. 17 , comma 6 della L.R. n° 25/88.

Una copia del rendiconto dovrà essere trasmessa a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente, un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta agli atti della Segreteria Barracellare.

ART. 16

Nella ripartizione degli utili, si applicheranno le disposizioni dell'art. 18, L.R. n° 25/88 che prevede prioritariamente la liquidazione degli emolumenti dovuti al Segretario, le spese per liti, perizie e di amministrazione. Bisognerà, poi, detrarre dagli utili una indennità extra del 10% a favore del Capitano e del 5% a favore degli altri Ufficiali.

A questo punto la somma rimanente, ogni anno, dovrà essere ripartita tra i Barracelli in base alle ore di servizio effettivamente prestato.

ART. 17

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti della Compagnia sono stabilite nel presente Regolamento e nelle disposizioni di legge disciplinanti la materia.

L'importo di queste sanzioni verrà equiparato alle entrate di cui all'art. 17 L.R. 25/88, 3° comma, punto 5 e ripartito a fine esercizio, fra tutti i Barracelli.

ART. 18

Entro il termine di 30 gg. Dalla data di avviso al pubblico della avvenuta immissione in servizio della Compagnia Barracellare, ed in caso di variazioni, entro il 15 Novembre degli anni successivi è obbligatoria la denuncia per l'assicurazione dei:

Fabbricati rurali, Pascoli, Coltivazioni, Piantagioni di qualsiasi tipo, Allevamenti di bestiame bovino, equino e suino.

Tutti gli interessati hanno obbligo di presentare la denuncia che deve essere redatta e firmata in doppio originale, una delle copie dovrà essere vistata e restituita al denunciante.

I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia.

Saranno presi in considerazione rimborsi di beni oggetto di furti e/o danneggiamenti, fra quelli indicati all'art. 35 del R.D. 1898/403, se preventivamente dichiarati. Trascorso detto termine la Compagnia procederà d'ufficio agli accertamenti dei beni obbligo di denuncia.

Per ciascun accertamento d'ufficio dei beni soggetti ad assicurazione obbligatoria secondo l'annessa tariffa, in caso di omessa denuncia da parte dell'interessato, è dovuto alla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di accertamento la soprattassa del 30% sull'importo dell'intera denuncia.

Tale soprattassa sarà del 20% per coloro che presenteranno la denuncia dopo scaduto il termine prefisso ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio.

Allo scopo la Compagnia può eseguire tutti gli opportuni controlli in osservanza alle norme di leggi vigenti.

ART. 19

Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è ammesso ricorso, alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 15/07/1988, n° 25 entro 15 giorni dalla notifica.

ART. 20

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo ed il luogo dove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

ART. 21

È obbligatoria, nei termini previsti, la denuncia per l'assicurazione di tutti i Bovini, Equini, e Suini tenuti nell'agro del Comune di Porto Torres.

Chi assicura il bestiame dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, esibendo, a richiesta, il bollettino o il certificato di proprietà a norma del Regolamento Abigeato.

È facoltativa la denuncia per l'assicurazione degli Ovini e Caprini.

ART. 22

Le tariffe di assicurazione per il bestiame sono stabilite con deliberazione del C.C. in percentuale del valore dichiarato dal proprietario all'atto della denuncia.

ART. 23

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti agli animali assicurati.

Nel periziare i danni si dovrà accertare se il bestiame è curabile o meno ovvero se il danno produce deformità permanente.

Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore del valore assicurato.

In caso di morte, quando si possa accertare che essa è avvenuta per cause naturali, la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

ART. 24

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni saranno corrisposte al fine dell'esercizio annuale.

ART. 25

Il termine della denuncia dei furti e dei danni subiti, che dovranno essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso, non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'evento.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 26

La Compagnia ha facoltà di sequestrare il bestiame che si trova errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui, anche se ciò è avvenuto con permesso del proprietario e sempre che un tale permesso non sia dato per iscritto e non sia stato preventivamente presentato al Capitano il quale è in obbligo dopo aver eseguito tutti gli accertamenti, di rilasciare apposito biglietto di pascolo.

Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

È assolutamente vietata l'abusiva introduzione di bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui, chiusi o aperti anche se ciò è avvenuto col permesso del proprietario e sempre che non siano state rispettate le norme previste dal capoverso precedente.

I proprietari di bestiame, che non abbiano fondi propri per pascolo, hanno obbligo di fare alla Compagnia Barracellare la dichiarazione dei pascoli presi in affitto e degli uomini adibiti alla custodia.

Di tale dichiarazione sarà loro rilasciata copia, che dovranno presentare ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica.

ART. 27

Il proprietario non può rivendicare il bestiame se non paga sul contesto tutti i diritti spettanti alla Compagnia.

Nella stessa pena incorrerà il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare nelle strade pubbliche vicinali, nelle siepi vive e negli spazi adiacenti alle strade, oltre si intende al pagamento degli eventuali danni.

I rispettivi proprietari e conduttori saranno responsabili dei danni causati dal bestiame.

Per il bestiame catturato il proprietario pagherà alla Compagnia Barracellare i seguenti diritti:

- per ogni capo vaccino, bovino, equino o suino £ 15.000.
- per ogni capo ovino o caprino £ 1.500.

Eventuali spese di trasporto del bestiame rinvenuto sono comunque a totale carico del proprietario. In caso di recidiva il diritto di cattura come sopra stabilito è elevato per la prima volta al doppio e per le volte successive al triplo.

ART. 28

Oltre ai diritti di tentura, spettano alla Compagnia, per il bestiame sequestrato, le spese di custodia e di mantenimento come segue:

- capi bovini, equini, suini: £ 6.000 al giorno x capo
- capi ovini e caprini: £ 5.000 al giorno x capo

Oltre l'indennità di accompagnamento di £ 25.000 per ogni Barracello tenturante.

Tutti i diritti di tentura direttamente o indirettamente riscossi costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell'art. 17, 3° comma, punto 3, L.R. 25/88.

ART. 29

Per i pascoli dati in concessione il proprietario deve rilasciare apposito permesso, che, vistato dalla Compagnia, dovrà essere esibito dal conducente il bestiame, se richiesto dai Barracelli.

Tale permesso deve indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo, nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

ART. 30

In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di un giorno a partire dal momento dell'accertamento.

ART. 31

Nel termine di trenta giorni dalla data di acquisto o locazione e per gli anni successivi entro il 31 Marzo è obbligatoria la denuncia dei terreni, specificandone ogni tipo di coltura.

Non è obbligatoria la denuncia dei fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della L. 02/08/1967, n°799 e dei fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

Contestualmente alla denuncia di cui ai commi precedenti, deve essere pagata la tariffa di assicurazione stabilita.

ART. 32

Il Segretario, il Comandante, o persona da questi delegata riceverà le denunce e rilascerà a ciascuno copia debitamente vistata e timbrata nonché ricevuta delle tariffe corrisposte.

ART. 33

La Compagnia può durante l'anno di esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro 5 (cinque) giorni, sarà applicata una sanzione pari al 5% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario alla denuncia di rettifica d'ufficio, verrà applicata la sanzione corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 34

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni (TRE) le variazioni, che ne cambino la tipologia assicurativa di coltura.

ART. 35

Per tutti beni per cui la Compagnia è chiamata rispondere è dovuta alla medesima una tariffa di assicurazione fissata da una specifica deliberazione del C.C., a seconda della tipologia dei beni stessi.

Oltre ai beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898, n°403 potranno essere affidati in custodia alla Compagnia anche i caseggiati posti entro i centri abitati dietro compenso stabilito nelle tariffe allegate nel presente Regolamento.

Potranno altresì, essere affidate in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali ed artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna o agglomerati e lottizzazioni.

Le tariffe per tali assicurazioni sono stabilite dal Consiglio Comunale secondo le seguenti voci:

- 1 – Case ad uso agricolo.
- 2 – Case di civile abitazione in aperta campagna.
- 3 – Case di abitazione in agglomerati o lottizzazioni.
- 4 - Stabilimenti industriali ed artigianali.

Quando lo stesso terreno venga, durante lo stesso esercizio Barracellare, sottoposto successivamente a diversi generi di coltura il proprietario di esso, deve fare entro un mese una

nuova denuncia alla Compagnia che lo assoggetterà ad assicurazione, proporzionalmente alla durata della coltura, tenendo conto della denuncia precedente.
Qualora detti cambiamenti di coltura non venissero denunciati, la Compagnia risarcirà gli eventuali danni o furti in base alla tipologia precedente, o comunque in base alla più favorevole alla Compagnia medesima.

ART. 36

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'art. 21, L.R. 25/88.

ART. 37

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si dovranno osservare le disposizioni di Legge, Regolamenti e Circolari in vigore per l'istituzione e funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.